

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE VIOLAZIONI AL  
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E NORME PER LA CONVIVENZA CIVILE, APPROVATO  
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 97 DEL 25/11/2019  
(Tabella delle sanzioni approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n.177/2019)**

1.

- |   |
|---|
| <p>1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 3 del Regolamento ("Comportamenti vietati a tutela della convivenza civile") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.</p> <p>2. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e quant'altro occupi il suolo pubblico ed a cessare il comportamento vietato. Nell'ipotesi in cui il trasgressore o chiunque altro a cui spetta si rifiuti ovvero ometta di rimuovere eventuali rifiuti e quant'altro occupi il suolo pubblico ed a cessare il comportamento vietato, si applicheranno le norme di cui agli articoli dovrà essere applicata la procedura prevista dal titolo VIII del Regolamento.</p> |
|---|

2.

- |  |
|--|
| <p>1. Chiunque occupa spazi ed aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 150,00.</p> <p>2. Chiunque viola le altre disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento ("Attività vietate nell'uso del suolo pubblico") è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 100,00.</p> |
|--|

3.

- |   |
|---|
| <p>1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento ("Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.</p> |
|---|

4.

- |   |
|---|
| <p>1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6 del Regolamento ("Attività ludiche nei luoghi pubblici") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.</p> |
|---|

5.

- |  |
|--|
| <p>1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento ("Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00 ed è obbligato a risarcire il danno eventualmente provocato.</p> |
|--|

6.

- |  |
|--|
| <p>1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento ("Aree ed immobili dismessi od oggetto di occupazioni abusive") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00 nonché all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal titolo VIII del Regolamento.</p> |
|--|

7.

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 9 del Regolamento ("Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.

8.

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento ("Attività produttive ed edilizie rumorose") commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.

2. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento, commi da 4 a 7 si applicano le sanzioni come qui sotto riportato:

- a. Attivazione di nuove attività o trasferimenti di attività preesistenti in assenza di comunicazione entro il termine stabilito euro 300,00, oltre al fermo dell'attività fino alla presentazione dell'idonea documentazione;
- b. Svolgimento dell'attività in zona industriale o artigianale in orario non consentito euro 150,00; in caso di reiterazione dell'infrazione, oltre alla ripetizione dell'ammenda è fatta salva la facoltà di applicare il fermo dei macchinari per le cose che servono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa;
- c. Mancanza di adeguamento alle prescrizioni della amministrazione comunale entro il termine fissato euro 300,00, oltre all'ordine di cessazione dell'attività fino alla constatata esecuzione degli adeguamenti prescritti;
- d. Inottemperanza all'ordine di cessazione dell'attività di cui al precedente punto c) rinnovo sanzione per euro 300,00, è fatta salva la facoltà di applicare il sequestro ai fini della confisca dei macchinari per le cose che servono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa;
- e. Mancata verifica autonoma o comunicazione oltre il termine stabilito euro 300,00;
- f. Non si procede a confisca e le cose sequestrate vengono restituite qualora l'attività venga confermata e si proceda a pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per la violazione commessa.

3. Tutte le spese, in particolare quelle derivanti dal sequestro amministrativo dei macchinari sono addebitate a carico del responsabile della violazione e dei soggetti solidalmente obbligati.

4. Fatta salva la facoltà di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza l'immediata cessazione dell'utilizzo dei locali e lo sgombero dei medesimi.

9.

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento ("Sgombero neve") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

10.

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento ("Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

11.

1. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento ("Pubblica quiete e tranquillità delle persone") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

12.

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 14 del Regolamento ("Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo e per le strade") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

13.

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 15 del Regolamento ("Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € di € 150,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

14.

1. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 dell'articolo 19 del Regolamento ("Artisti di strada") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.